VERBALE DI ACCORDO

TRA LE PARTI STIPULANTI IL CCNL TESSILE-ABBIGLIAMENTO-MODA DEL 6 MAGGIO 2025

Oggi, 29 ottobre 2026

CONFINDUSTRIA MODA – FEDERAZIONE TESSILE E MODA

e

FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL

si sono incontrate per verificare le conseguenze delle disposizioni della Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare sulla disciplina contrattuale in materia di portabilità del contributo datoriale.

Le Parti

- hanno preso atto dell'Avviso Comune del 26 maggio 2026 firmato con Cgil, Cisl e Uil dalle confederazioni datoriali nazionali, tra cui Confindustria;
- hanno condiviso il contenuto del suddetto Avviso Comune, concordando sulla necessità di adeguare il testo dell'art.96 del CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda del 6 maggio 2025 per rafforzare la salvaguardia dell'autonomia contrattale e la volontà delle Parti nella destinazione esclusiva del contributo datoriale per la previdenza complementare;

e hanno concordato di integrare l'art.96 citato come segue:

ART. 96 – PREVIMODA - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Previmoda è il fondo bilaterale paritetico di previdenza complementare in favore di tutti gli addetti del settore Tessile Abbigliamento Moda, aperto alla partecipazione degli altri comparti del settore Moda, che opera in sinergia con il fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore Sanimoda.

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore è pari all'1,50% dal 1° gennaio 2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all'1,50% dell'E.R.N., il contributo a carico azienda è elevato come segue:

- con decorrenza dal 1° gennaio 2019, all'1,70% dell'E.R.N.;
- con decorrenza dal 1° ottobre 2019, al 2,00% dell'E.R.N. ;
- con decorrenza dal 1° luglio 2026, al 2,30% dell'E.R.N.

L'obbligo contributivo a carico dell'azienda di cui al presente articolo è assunto dai datori di lavoro solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Previmoda e finché permane l'iscrizione allo stesso.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA

Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento".

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
- il primo versamento al fondo può avvenire con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le parti concordano quanto segue:

- in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 7, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso.
- L'azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l'iscrizione, come previsto dall'art. 28.
- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.

Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri "referenti" aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all'art. 79.

Ai lavoratori eletti nell'Assemblea di Previmoda spetta – per la durata del relativo mandato– il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

ASSICURAZIONE PREMORIENZA E INVALIDITA' PERMANENTE

Ai sensi dell'Accordo 31 marzo 2014, a beneficio dei lavoratori iscritti a Previmoda il Fondo gestisce un'assicurazione per premorienza e per invalidità permanente che è finanziata con un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% calcolato sull'ERN che viene versato unitamente ai contributi ordinari di cui al presente articolo.

Con decorrenza dal 1° aprile 2025 il suddetto contributo sarà elevato allo 0,24% dell'ERN.

Milano, 29 ottobre 2026

CONFINDUSTRIA MODA

FILCTEM CGIL

FEMCA CISL

UILTEC-UIL

EUTEKNE - RIPRODUZIONE RISERVATA